

N. R.G. 5007/2005

N.° 1010/11... ordine

N.° 5007/05... ruolo

N.° 1284/11... cronol.

N.° 2553/11... repert.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice Unico dott. Vittoria Gabriele

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 5007/2005 venente tra:

[redacted], in persona del legale rappresentante *pro tempore* e [redacted],

con il patrocinio dell'avv. Riva Angelo

ATTORI

E

[redacted], con il patrocinio dell'avv. [redacted]

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Gli attori, premesso di essere titolare di conti correnti presso la filiale di [redacted] della [redacted] [redacted], di cui due (nn. [redacted] intestati al [redacted] e uno (n. [redacted] intestato alla società, hanno chiesto che venga dichiarata l'illegittimità degli addebiti conseguenti all'applicazione di interessi passivi eccedenti la misura ultralegale, di commissioni di massimo scoperto in assenza di pattuizione,

della capitalizzazione trimestrale degli interessi, di valute antecedenti alle date di effettivo prelevamento ovvero ritardate rispetto alle date dei versamenti, con accertamento dell'eventuale superamento del tasso TAEG; hanno chiesto la condanna dell'istituto bancario alla restituzione di quanto indebitamente riscosso fino alla data dell'atto di citazione.

SULLA ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE

Va, innanzi tutto, rilevato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale costantemente condiviso da questo Tribunale, la mancata contestazione degli estratti conto da parte del cliente rileva solo ai fini del riconoscimento dei movimenti ivi documentati senza comportare alcun riconoscimento in ordine alla validità dei rapporti sostanziali a fondamento delle operazioni compiute; tale mancata contestazione dell'estratto conto trasmesso dalla banca al cliente rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo contabile restando impregiudicata la facoltà del correntista di contestare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti che hanno dato luogo agli addebiti ed agli accrediti (cfr. più di recente Cass. 11749/2008, 6514/2007). In tema di interessi ultralegali si è espressamente detto che la pattuizione dei medesimi può avvenire solo mediante atto scritto o separatamente accettato da entrambe le parti; pertanto, la approvazione, ancorché ripetuta, di estratti conto nei quali siano conteggiati interessi superiori alla misura legale non può supplire alla mancanza dello scritto perché non essendo espressione diretta di tale accordo non documenta la stipulazione del contratto (cfr. Cass. 6247/98). Per quanto, invece, riguarda la prescrizione dell'azione di ripetizione, deve ritenersi applicabile il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non quello quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. (che riguarda gli interessi dovuti e non già quelli non dovuti): l'operatività della prescrizione quinquennale sarebbe, comunque, esclusa dalla stessa natura del conto corrente bancario - quale contratto di durata - ove il saldo a chiusura di ogni trimestre non comporta il frazionamento del debito in distinti rapporti obbligatori trattandosi di obbligazioni unitarie con riferimento alle quali opera conseguentemente l'ordinaria prescrizione decennale (cfr. tra tante Cass. 29.1.1999 n. 802). E' stato, inoltre, precisato che la particolare natura del rapporto di conto corrente bancario incide sul *dies a quo*

del termine prescrizione che comincia a decorrere dalla chiusura del rapporto perché solo il saldo finale – quale frutto di tutte le movimentazioni in dare ed avere – ha il carattere della definitività: invero, il rapporto, pur articolandosi in una pluralità di atti esecutivi, si atteggia come unico ed unitario, per cui è soltanto con quella chiusura che i crediti e i debiti diventano definitivi. Tali considerazioni trovano ora anche il conforto della pronuncia delle Sezioni Unite del Supremo Collegio n. 24418 nella quale è stato statuito il principio di diritto per cui “se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di prescrizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto con cui gli interessi non dovuti sono stati registrati”. Nel caso di specie, non è stato neanche allegato da parte convenuta che i versamenti eseguiti dai correntisti nel corso del rapporto abbiano natura di pagamenti; sicché la prescrizione è iniziata a decorrere dalla chiusura del conto corrente che, nel caso di specie, è avvenuta per il conto n. [redacted] intestato [redacted] il 31 marzo 2005 e per il conto n. [redacted] intestato alla società il 31 gennaio 2006 (cfr. allegati alla relazione del consulente tecnico d'ufficio contenenti le condizioni di rielaborazione). Peraltro, le pretese azionate sono limitate al periodo che va dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2004 (cfr. rel. consulente tecnico d'ufficio folio 5); avuto riguardo a detta circostanza è certamente influente ai fini della decisione sull'eccezione di prescrizione la disciplina contenuta nell'art. 2 *quinqes* comma 9 del d. legge n.225/2010 convertito in legge n. 10/2011 a norma del quale “in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'art. 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, in quanto, per un verso, nella fattispecie in esame le annotazioni sono successive al

gennaio 1995 ed il termine prescrizione è stato interrotto il 20 novembre 2004 (doc. 2 di parte attrice); per altro verso, deve ritenersi che la norma in questione non abbia comunque innovato la disciplina codicistica dell'art. 2033 cod. civ. né abbia intaccato il ragionamento posto alla base della recente pronuncia delle Sezioni Unite: nella citata sentenza si afferma testualmente che il pagamento avviene solo con la chiusura del conto e non con l'annotazione, sicché ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., solo al momento della chiusura del conto sorge il diritto di ripetere ciò che si è pagato e dunque da questo momento inizia a decorrere il termine prescrizione. Da ciò consegue l'assoluta irrilevanza giuridica della previsione contenuta nel citato art. 2, posto che i diritti che si fanno valere in questa sede sorgono "dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto con cui gli interessi non dovuti sono stati registrati" e non dall'annotazione.

SULLA APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI ULTRA LEGALI

Corte di Cassazione
Per la pattuizione degli interessi ultra legali può avvenire mediante atto accettato per iscritto, anche separatamente, da entrambe le parti (Cass. 11020/1993 e Cass. 9791/1994). La Corte di Cassazione ha dichiarato l'illegittimità della cosiddetta clausola "interessi uso piazza" di cui all'art. 7 comma terzo delle Norme bancarie Uniformi (N.U.B.) secondo cui "gli interessi dovuti dal correntista all'azienda di credito salvo patto contrario si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura" (clausola contenuta sia nel contratto di conto corrente 40816 sia nella lettera di apertura di conto corrente relativa al conto n. 34649). Posto che la legge 154/1992 (la quale vietava espressamente il rinvio agli usi per determinare il contenuto economico-normativo del rapporto) non prevedeva alcuna disciplina intertemporale per i contratti bancari stipulati anteriormente ad essa e argomentando dall'art. 161 sesto comma del d.lgs. n. 385/1993, - che stabilisce che i contratti conclusi prima della sua entrata in vigore restano regolati dalle norme anteriori - gli istituti di credito avevano continuato ad applicare interessi ultralegali in forza della clausola in esame integralmente riportata nei modelli di conto corrente bancario predisposti dall'A.B.I. prima dell'entrata in vigore della legge sulla trasparenza (l. 154/92). La

giurisprudenza di legittimità – pur prendendo atto del carattere non retroattivo della nuova normativa – ha, tuttavia, sottolineato che il giudice può e deve compiere il controllo sulla validità dell'atto secondo la disciplina del tempo ovvero sulla base della norma generale di cui all'art. 1284 c.c. e leggendo la clausola n. 7 sopra riportata ha ritenuto evidente la nullità della stessa a causa della eccessiva genericità ed indeterminatezza che impedisce al correntista di stabilire con immediatezza il tasso d'interesse applicato nei suoi confronti gravandolo, di contro, di un onere di informazione certamente di non facile assolvimento. La Suprema Corte sostiene che la clausola de qua (art. 7 N.U.B.) non è sufficientemente univoca e non può, così, giustificare la pretesa al pagamento di interessi in misura superiore a quella legale; con riguardo ai contratti stipulati in data anteriore al 9 luglio 1992 si osserva che lo *tus superveniens*, pur non influenzando sulla validità delle clausole inserite in tali negozi, tuttavia impedisce la produzione di ulteriori effetti con essi contrastanti sicché il divieto di rinvio agli usi di cui alla l. 17.2.1992 n. 154 ancorché non comporti la sopravvenuta nullità della clausola interessi uso piazza impedisce la produzione di ulteriori effetti giuridici nel senso che dalla sua entrata in vigore potrà essere pretesa ex art. 1284 c.c. la sola applicazione del tasso legale di interesse. Ne consegue che, in ogni caso, la conclusione è unica: nullità della clausole in esame per tutti i contratti che le prevedono. Sicché l'applicazione di interessi in misura ultra legale è avvenuta indebitamente; a ciò non possono sopperire le successive comunicazioni delle variazioni del tasso, periodicamente inviate dalla banca al cliente; in tal caso, infatti, gli interessi vanno considerati come pattuiti senza la forma scritta, essendo irrilevante che il contratto sia stato sottoscritto in epoca anteriore all'entrata in vigore della l. n. 154/1992 (cfr. Cass. 1.2.2002 n. 1287, 28.3.2002 n. 4490 e 18.4.2001 n. 5675); pertanto, trovano applicazione gli interessi legali ex art. 1284 cod. civ.

Per converso non ha trovato riscontro, in esito all'espletata consulenza tecnica d'ufficio la dedotta usurarietà degli interessi praticati dall'istituto bancario.

SULLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI

In ordine alla illegittimità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, è sufficiente richiamare l'orientamento ormai consolidato delle Sezioni Unite del Supremo Collegio che, con riferimento ai contratti di conto corrente di corrispondenza stipulati in data anteriore al 22 aprile 2000, ritiene del tutto illegittimo l'anatocismo trimestrale degli interessi debitori applicato dagli istituti di credito (Cass. S. U. 21095/2004 e Cass. 10127/2005) in quanto fondato su un uso negoziale, contrariamente a quanto previsto dall'art. 1283 c.c. In conformità a detto orientamento deve ritenersi che: né le norme del cod. civ. del 1865 né quelle del codice di commercio del 1882 possono costituire fondamento normativo di un uso che costituisca eccezione alla regola di cui all'art. 1283 c.c. né, a maggior ragione, possono ritenersi normativamente fondate le raccolte di usi e consuetudini bancarie anteriori al 1942 a meno che siano recepite o fondate su una norma vigente; neppure le Norme Bancarie Uniformi (N.B.U.) né gli accordi di cartello bancario possono costituire usi normativamente fondati in quanto le prime sono incontestabilmente mere raccolte di usi negoziali e le seconde ex art. 32 l.b. 1938 sono da considerarsi accordi volontari e liberi privi della *opinio iuris* ~~ae necessitatis~~; il parallelo tra la normativa del conto di corrispondenza ordinario - per il quale gli artt. 1823, 1825, 1831 e 1833 cod. civ. prevedono la capitalizzazione degli interessi - e quella del conto corrente bancario è errato trattandosi di due tipi contrattuali diversi. Va, poi, rilevato che la nullità della clausola di anatocismo trimestrale comporta la nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c. ma non dell'intero contratto. Affermata la nullità della clausola regolante la capitalizzazione trimestrale ne deriva che non vi è possibilità di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è permesso dalla legge ma soltanto a determinate condizioni e, in mancanza di valida pattuizione tra le parti, esso rimane non pattuito tra le medesime (cfr. Cass. S.U. 17.7.2001 n. 9653 nella parte motiva). Anche riguardo alla pretesa operatività, per gli interessi debitori, della capitalizzazione annuale prevista per gli interessi creditori, la recente sentenza n. 24418/2010 delle Sezioni Unite ha definitivamente chiarito che "dichiarata la nullità della surriferita previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (il

quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista debbono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna". L'anatocismo deve ritenersi valido a decorrere dal 1° luglio 2000 (data di entrata in vigore della delibera CICR), previo adeguamento delle disposizioni alla reciprocità dell'anatocismo tra interessi debitori e creditori; tuttavia, nel caso di specie, deve ritenersi ^{che} non vi ^è prova dell'osservanza delle disposizioni di cui agli art. 1 della citata delibera CICR, e deve altresì, ritenersi che le nuove condizioni contrattuali abbiano comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate in quanto, come evidenziato dal consulente d'ufficio, sono stati contestualmente aumentati sia il tasso passivo sia le commissioni di massimo scoperto sì da rendere necessaria l'approvazione della cliente (comma terzo art. 7.). Pertanto,

la determinazione dei rapporti di debito/credito tra le parti deve avvenire epurando il conteggio dell'anatocismo trimestrale degli interessi passivi applicato illegittimamente dalla banca. Non andrà, quindi, applicata alcuna capitalizzazione sino al 31 dicembre 2004.

SULLA COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO

Dagli estratti conto prodotti emerge che l'istituto bancario ha addebitato trimestralmente la percentuale dello 0,25% sull'importo di massimo scoperto trimestrale. Tali addebiti sono stati operati in assenza di concorde pattuizione, e di mancata specificazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo della commissione. Si tratta, quindi, di addebiti effettuati in assenza di causa; pertanto il conteggio va epurato dell'intero importo addebitato a titolo di commissioni di massimo scoperto e di capitalizzazione trimestrale sulla stessa.

SULLE VALUTE

La società attrice ha contestato le valute applicate ai versamenti ed ai prelievi, lamentando l'applicazione di valute antecedenti alle effettive date di versamento e prelievo. Le "norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" regolamentano le valute all'art. 7 che prevede che "i rapporti di dare ed avere vengono registrati ... con valuta data regolamento" (conto corrente 44816) e che "le operazioni di accredito e di addebito vengono regolate secondo i criteri

concordati con il correntista o usualmente praticati dalle aziende di credito sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili o comunque negli estratti conto" (conto corrente [redacted]). Appare evidente l'indeterminatezza di tale clausola che deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. Tuttavia, il consulente d'ufficio ha verificato la applicazione di valute "in linea con quelle di mercato" e sul punto anche il consulente di parte ^{et u} nella perizia in atti, si è limitato ad applicare le stesse valute applicate dall'Istituto bancario (cfr. rel. consulente tecnico d'ufficio folio 13).

SUL QUANTUM DEBEATUR

Alla stregua di quanto esposto va dichiarata a) l'illegittimità degli addebiti effettuati sui conti correnti per cui è causa a titolo di interessi ultra legali, trovando applicazione gli interessi legali ex art. 1284 cod. civ, senza anatocismo trimestrale sugli interessi passivi; b) l'illegittimità degli addebiti effettuati sui conti correnti per cui è causa a titolo di commissione di massimo scoperto e di capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto. Il consulente d'ufficio, in conformità ai conteggi analiticamente sviluppati nella propria relazione, ove sono pure specificate le metodologie di calcolo applicate, è pervenuto a conclusioni in ordine alle quali alcuna delle parti ha sollevato contestazioni ed ha determinato, in relazione al conto corrente [redacted] in € 71.863,62 l'importo degli interessi passivi capitalizzati addebitati, in € 6.004,22 l'importo addebitato a titolo di commissione di massimo scoperto, in € 22.486,91 l'importo dovuto a titolo di interessi legali senza capitalizzazione per tutta la durata del rapporto. Pertanto, la somma complessivamente dovuta in favore della società attrice è di € 55.380,93. Per quanto riguarda il conto corrente n. [redacted] intestato al [redacted], il consulente d'ufficio ha determinato in € 8.485,01 l'importo degli interessi passivi capitalizzati addebitati, in € 510,02 l'importo addebitato a titolo di commissione di massimo scoperto, in € 3.646,55 l'importo dovuto a titolo di interessi legali senza capitalizzazione per tutta la durata del rapporto. Pertanto la somma complessivamente dovuta in favore del [redacted] è di € 5.348,48. Sottili importi competono gli interessi legali dal 20 novembre 2004 (primo atto di messa in mora) sino al soddisfo. Nessuna somma compete a titolo di rivalutazione monetaria, non potendosi fare applicazione della pronuncia delle Sezioni Unite

del 16 luglio 2008 n. 19499, in quanto non è stata fornita prova dell'esistenza (peraltro neanche allegata) di un danno maggiore rispetto a quello forfettariamente liquidato mediante riconoscimento degli interessi legali ed essendosi limitata la difesa dell'attore a chiedere la "rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT" relativa ai debiti di valore e non già ai debiti di valuta.

SPESE

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. In applicazione del medesimo criterio le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente e per intero a carico di parte convenuta.

P.T.M.

Il Tribunale di Brescia – seconda sezione civile – in persona del Giudice Unico dott. Vittoria Gabriele, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dall' [redacted] e da [redacted] nei confronti della [redacted], ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara l'illegittimità degli addebiti effettuati sui conti correnti per cui è causa a titolo di interessi ultra legali, trovando applicazione gli interessi legali ex art. 1284 cod. civ., senza anatocismo trimestrale sugli interessi passivi;
- 2) dichiara l'illegittimità degli addebiti ^{effettuati sui} sugli scoperti di conti correnti per cui è causa a titolo di commissione di massimo scoperto e di capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto;
- 3) condanna, per le causali di cui in motivazione la [redacted], al pagamento in favore di [redacted] della somma di € 55.380,93 con interessi legali dal 20 novembre 2004 sino al soddisfo;
- 4) condanna, per le causali di cui in motivazione, [redacted] al pagamento in favore di [redacted] della somma di € 5.348,48 con interessi legali dal 20 novembre 2004 sino al soddisfo;

5) condanna la la [redacted] al pagamento in favore degli attori, in solido, delle spese e competenze del giudizio che liquida in € 354,00 per spese € 2.400,00 per diritti € 3.500,00 per onorario di avvocato (oltre IVA CPA e rimborso forfetario come per legge);

6) pone le spese relative all'espletata consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico [redacted]


Brescia, 16 marzo 2011

Il Giudice
dott. Vittoria Gabriele

Vittoria Gabriele

IL CANCELLIERE CI
Paganotta Alessandra

Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Brescia
il 24 MAR 2011
IL CANCELLIERE CI
(Dott.ssa Alessandra Paganotta)



CASO.it